



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data - 4 MAG. 2012 Protocollo N° 205056 Class: E.900.02.16 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: SINTESI stabilimenti nel settore dei prodotti della pesca

TELEFAX

U. L. S. S. ALTAVICENTINO "asi4_v1"	
- 7 MAG. 2012	
N. ....	16757
Tit. ....	Cl. 5

Ai Signori Responsabili dei Servizi Veterinari delle Aziende U.L.S.S. del Veneto

Al Signor Responsabile del Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria "Giovanni Vincenzi"

Facendo seguito alla nota dello scrivente prot. n. 118802 del 13 marzo 2012, relativa all'oggetto, in considerazione delle richieste di chiarimento pervenute da alcuni Servizi relativamente all'attività di deposito frigorifero si chiarisce quanto segue.

### Deposito frigorifero di molluschi bivalvi vivi (inclusi molluschi gasteropodi vivi, echinodermi e tunicati vivi)

L'Allegato A, Parte Seconda, della D.G.R.V. n. 870 del 21 giugno 2011, di recepimento dell'Intesa Stato-Regioni n. 79/CSR del 8 luglio 2010, relativa all'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi, prevede, tra le altre cose, che "Depositi frigorifero riconosciuti [...] per l'attività di deposito all'ingrosso di prodotti della pesca in confezione, possono commercializzare esclusivamente M.B.V. confezionati da un centro spedizione".

Il sistema SINTESI stabilimenti del Ministero della Salute, per quanto attiene l'attività di deposito frigorifero autonomo (Sezione 0 - CS) prevede, per il settore ittico, il solo deposito di prodotti della pesca (Sezione 8) e non il deposito di molluschi bivalvi vivi (Sezione 7), consentendo, di fatto, l'attività di deposito di molluschi bivalvi vivi confezionati in confezioni destinate al consumatore finale da parte di un centro di spedizione molluschi, presso depositi frigorifero autonomi riconosciuti per il deposito di prodotti della pesca esposti oppure presso stabilimenti riconosciuti per una delle attività di cui alla Sezione 8 - prodotti della pesca (es. FFPP, PP).

Pertanto, nelle more dell'aggiornamento della D.G.R.V. n. 3710/2007 s.m.i ed in relazione ai contenuti del sistema SINTESI stabilimenti, si rileva che gli stabilimenti riconosciuti come deposito frigorifero autonomo di prodotti della pesca esposti e gli stabilimenti riconosciuti per una delle attività di cui alla Sezione 8 (prodotti della pesca) possono depositare molluschi bivalvi vivi confezionati da un centro di spedizione molluschi. Tanto in relazione ai soli aspetti di riconoscimento e conseguente decretazione da parte delle Az. U.L.S.S., fatti salvi il possesso dei requisiti previsti dal Regolamenti (CE) 852 e 853/2004 e l'eventuale comunicazione di modifiche strutturali o impiantistiche che non comportano variazione dell'atto di riconoscimento.

#### UNITÀ DI PROGETTO VETERINARIA

Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia Tel. 041/2791457-1304-1340 - Fax 041/2791330-1374



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

**Deposito frigorifero e riconfezionamento di prodotti della pesca autonomi (o a sé stanti) e non autonomi**

La D.G.R.V. n. 3710/2007 s.m.i., all'allegato F, chiarisce che l'attività di deposito frigorifero e di riconfezionamento all'interno di uno stabilimento riconosciuto per una determinata Sezione, qualora effettuate esclusivamente per la stessa tipologia di Sezione e attività, sono già ricomprese nel riconoscimento. Per quanto attiene il settore dei prodotti della pesca specifica inoltre che i depositi frigorifero e gli impianti di riconfezionamento possono essere distinti in impianti autonomi ed in impianti inseriti all'interno di uno stabilimento che effettua altre attività, suddividendo ulteriormente questi ultimi in stabilimenti già riconosciuti per prodotti appartenenti alla medesima Sezione depositata/riconfezionata ed in stabilimenti non riconosciuti per prodotti appartenenti alla medesima Sezione depositata/riconfezionata.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra richiamato, gli stabilimenti già riconosciuti per una delle attività di cui alla Sezione 8 in possesso sul sistema SINTESI stabilimenti anche del riconoscimento per l'attività di deposito frigorifero e/o di riconfezionamento autonomi per prodotti della medesima Sezione 8, dovranno essere conseguentemente aggiornati con la revoca della Sezione 0, sempre che non venga effettuata attività di deposito e/o di riconfezionamento autonomi di prodotti di Sezioni diverse dalla 8. Questo, ad ogni modo, non pregiudica la modalità di redazione del decreto di riconoscimento dello stabilimento, che può continuare ad indicare, qualora i Servizi ne ravvedano la necessità, il riferimento all'attività di deposito e di riconfezionamento anche se non autonomi.

Ciò posto, in considerazione delle verifiche effettuate e delle richieste ricevute, si richiede alle SS.LL. di procedere all'aggiornamento di tali stabilimenti entro il 31 maggio p.v., secondo le modalità già individuate dallo scrivente con nota prot. n. 118802 del 13 marzo 2012.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE DELL'UNITÀ  
DI PROGETTO VETERINARIA  
Dott. Giorgio Cestar

U.P. Veterinaria  
P.O. Igiene della Pesca  
E-mail: [alimenti@regione.veneto.it](mailto:alimenti@regione.veneto.it)

Dirigente: Dott. Giorgio Cestar  
Titolare: Dott. Dario Pandolfo

Telefono: 041.2791325  
Telefono: 0412791319  
sito Web: [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)

**UNITÀ DI PROGETTO VETERINARIA**

Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia Tel. 041/2791457-1304-1340 - Fax 041/2791330-1374